



## COMUNICATO UFFICIALE N.169

**169/1**

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma l'11 Gennaio 2013, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI –Presidente;  
Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carlo GRECO;Avv.Davide PALLOTTINO;  
Avv.Salvatore SCARFONE;Dr.Vincenzo STELLA;Componenti  
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

### 1)RICORSO DEL CALCIATORE Armando SHERAY/REAL RIMINI SITI F.C.

Con reclamo datato 31.07.2012, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società contro interessata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Armando Sheray chiedeva la condanna della società Real Rimini Siti F.C. al pagamento della somma di € 7.500,00, a titolo di compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 21 bis, comma 5°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00.

La società controinteressata in data 03.09.2012 presentava le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto della domanda proposta dal calciatore sulla base della produzione di una quietanza liberatoria che sarebbe stata sottoscritta dal calciatore in data 07.05.2012.

In data 12.12.2012 il sig. Armando Sheray presentava una memoria di replica in cui disconosceva formalmente la sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione liberatoria del 07.05.2012, oltre a rilevare che le prestazioni del calciatore erano del tutto occasionali.

La questione così come rappresentata fa emergere elementi di incertezza circa la genuinità della quietanza di pagamento prodotta dalla società, sia sotto il profilo della materiale genuinità del documento sia sotto il profilo dell'effettiva conoscenza del tesserato con riferimento al contenuto della dichiarazione sottoscritta. Allo stato, pertanto, la Commissione non ritiene di avere elementi sufficienti per pronunciarsi e al contrario necessita di ulteriori approfondimenti in relazione alle modalità di formazione della presunta dichiarazione di quietanza che la società Real Rimini Siti F.C. fornisce quale prova dell'estinzione del proprio debito nei confronti del sig. Armando Sheray.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., sospende la decisione in ordine al reclamo del sig. Armando Sheray e rimette gli atti alla Procura Federale presso la F.I.G.C., affinché vengano esperiti gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti descritti in narrativa, ponendo in tal modo la C.A.E. in condizione di pronunciare la propria decisione

### 2) RICORSO DEL CALCIATORE Marco PARASMO/A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA

Con reclamo datato 29.09.2012, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Parasma Marco chiedeva la condanna della ASD Ginnastica e Calcio Sora al pagamento della somma di € 7.000,00a titolo di compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 21 bis, comma 5°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00.

La società controinteressata presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali chiedeva il rigetto del reclamo proposto,eccependo l'invalidità dell'Accordo Economico posto a fondamento della domanda di pagamento, a causa della tardività del deposito del medesimo presso il Comitato Interregionale.

La difesa del calciatore con memoria datata 09.11.2012 replicava alle controdeduzioni della Società assumendo che il deposito dell'Accordo Economico costituisce un obbligo per la sola Società (che sollevando l'eccezione non avrebbe fatto altro che autodenunciarsi) e ritenendo comunque che in alcun modo possa considerarsi inficiata la validità dell'Accordo Economico medesimo.

La questione relativa alla tardività del deposito dell'Accordo Economico presso il Comitato Interregionale deve effettivamente ritenersi non direttamente incidente sulla validità del medesimo, qualora il calciatore abbia in concreto prestato la propria attività in favore della società.

Tale dimensione fattuale non può infatti considerarsi posta nel nulla a causa della violazione di un obbligo per giunta a carico della medesima società che si trova a beneficiare della prestazione del calciatore.

Pertanto l'unica conseguenza della tardività del deposito non può che consistere nella necessità di valutare la posizione della società con riferimento all'eventuale irrogazione di sanzioni conseguenti alla violazione dell'art. 94 ter, comma 2°, NOIF.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando ASD Ginnastica e Calcio Sora a corrispondere al sig. Parasma Marco la somma di € 7.000,00 a titolo di compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, disponendo la restituzione della tassa di reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

### 3) RICORSO DEL CALCIATORE Stefano MORELLO/S.S.D.CITTA' DI BRINDISI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 11/10/2012 il sig. Stefano MORELLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CALCIO CITTA' DI BRINDISI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 10.793,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/12. Precisando di aver percepito rate per € 7.196,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 3.597,00

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.CALCIO CITTA' DI BRINDISI al pagamento in favore del sig. Stefano MORELLO della somma di € 3.597,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

### 4) RICORSO DEL CALCIATORE Raffaele PULCINI/A.S.VITERBESE CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 4/09/2012 il sig. Raffaele PULCINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.VITERBESE CALCIO S.r.l. un

accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €3.600,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/12.

Precisando di aver percepito rate per €1.120,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €2.480,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.VITERBESE CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Raffaele PULCINI della somma di €2.480,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 5) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo TRAVAGLIA/A.S.D.ACQUI CALCIO 1911

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 11/10/2012 il sig.Matteo TRAVAGLIA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ACQUI CALCIO 1911 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di aver percepito rate per €1.750,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €5.750,00.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.ACQUI CALCIO 1911 al pagamento in favore del sig.Matteo TRAVAGLIA della somma di €5.750,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte Valle Aosta i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 6) RICORSO DEL CALCIATORE Martin Oscar CHIARAVIGLIO/A.S.D.NARDO'CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 13/10/2012 il sig.Martin Oscar CHIARAVIGLIO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società

A.S.NARDO' CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €14.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €9.467,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €4.733,00

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.NARDO' CALCIO al pagamento in favore del sig. Martin Oscar CHIARAVIGLIO della somma di €4.733,00..Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 7) RICORSO DEL CALCIATORE Juan Carlos GARAT/A.S.D.NARDO'

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 13/10/2012 il sig. Juan Carlos GARAT si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.NARDO' CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €25.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €17.800,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €7.200,00.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.NARDO' CALCIO al pagamento in favore del sig. Juan Carlos GARAT della somma di €7.200,00..Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 8) RICORSO DEL CALCIATORE Alessio LOMBARDI/G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/10/2012 il sig. Alessio LOMBARDI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE un accordo economico prevedente la corresponsione della somma lorda di €5.600,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €1.680,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.920,00.

La Società non presentava alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE al pagamento in favore del sig Alessio LOMBARDI della somma di €3.920,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele RUMMOLO/G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 13/10/2012 il sig.Gabriele RUMMOLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE un accordo economico prevedente la corresponsione della somma lorda di €15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €7.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €7.800,00.

La Società non presentava alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE al pagamento in favore del sig Gabriele RUMMOLO della somma di €7.800,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Claudio MIALE/A.S.D.CYNTHIA 1920

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 8/11/2012 il sig.Claudio MIALE, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CYNTHIA 1920 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €1.666.66, maturata fino alla data di svincolo del calciatore (Dicembre 2012)

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.CYNTHIA 1920 al pagamento in favore del sig. Claudio MIALE della somma di € 1.666,66. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 11) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea GIORDANI/A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA

In data 16/10/2012 tramite Racc.A.R. il sig. Andrea GIORDANI, si rivolgeva a questa Commissione asserendo di aver stipulato con la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA, un accordo economico relativo alla Stagione Sportiva 2011/12 prevedente la corresponsione lorda di € 3.600,00. Precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma prevista dall'Accordo Economico depositato.

Si rileva preliminarmente, che in data 3/01/2013, la Società faceva pervenire una dichiarazione liberatoria di pagamento avvenuto, a firma del calciatore e corredata di relativo documento di riconoscimento dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

#### 12) RICORSO DEL CALCIATORE Rocco GIANNONE/A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 16/10/2012 il sig. Rocco GIANNONE, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 12.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di aver percepito rate per € 1.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 10.500,00.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA al pagamento in favore del sig. Rocco GIANNONE della somma di € 10.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 13) RICORSO DEL CALCIATORE Carlo BAYLON/A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/10/2012 il sig.Carlo BAYLON, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.12.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di aver percepito rate per €.1.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.11.000,00.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA al pagamento in favore del sig.Carlo BAYLON della somma di €.11.000,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 14) RICORSO DEL CALCIATORE Alex NODARI/A.S.D.RICCIONE 1929

Con ricorso notificato il 1/9/2012 Alex Nodari esponeva di aver concluso con la società sportiva A.S.D. Riccione 1929 A.r.l. un accordo economico per la stagione sportiva 2011/2012 per il corrispettivo convenuto di €. 25.822,00, precisando di aver percepito la minor somma di €. 12.400,00.

Tanto premesso l'esponente chiedeva il pagamento dell'importo di €. 13.422,00.

Con memoria depositata il 2/10/2012 la società eccepeva che il contratto allegato recava la sottoscrizione di soggetto diverso dall'effettivo legale rappresentante della società stessa e concludeva per il rigetto del ricorso.

Rileva preliminarmente la Commissione che risultano ritualmente adempite le prescrizioni dettate dall'art. 25 N.O.I.F. in tema di versamento della tassa di reclamo e di notifica del ricorso alla società.

In ordine alla memoria depositata dalla società, pare assorbente osservare che la stessa risulta sottoscritta da tale Pasquale Orefice, qualificatosi socio di maggioranza della società stessa e controfirmata da tale Croatti Paolo, definitosi "Presidente accreditato dei poteri di firma", soggetti, peraltro, entrambi privi di ogni potere rappresentativo della compagne societaria.

L'Orefice, infatti, nella sua veste di socio, appare, all'evidenza sprovvisto di qualsivoglia potere rappresentativo della società, anche in mancanza del conferimento di apposita

delega conferita dall'effettivo legale rappresentanza della società, mentre, per quanto risulta dalla stessa documentazione allegata in atti – cfr. verbale di assemblea del 26/1/2012 - al presidente Cristiano Batani, in carica fino a tale data, è succeduto Lauro Galli, con la conseguenza che la memoria depositata deve ritenersi inammissibile in quanto firmata da soggetto estraneo alla rappresentanza della società.

Deve, pertanto, dichiararsi sussistente il credito del Sig. Alex Nodari per l'importo di €. 13.422,00.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.RICCIONE 1929 A.r.l. al pagamento in favore del sig.Alex Nodari della somma di €.13.422,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15) RICORSO DEL CALCIATORE Manuel MUGNAI/A.S.D.PELLI S.CROCE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/10/2012 il sig Manuel MUGNAI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.PELLI SANTACROCE SPORT un accordo economico prevedente la corresponsione della somma lorda di € 3.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma prevista dall'accordo economico depositato.

La Società non presentava alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.PELLI SANTACROCE SPORT al pagamento in favore del sig Manuel MUGNAI della somma di €.3.500,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

16) RICORSO DEL CALCIATORE Rosario GAGLIONE/G.S.D.NUVLA S.FELICE

Con Racc.A.R. in data 15/12/2012 il sig.Rosario GAGLIONE, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società G.S.D.NUVLA S.FELICE un accordo economico prevedente il compenso lordo di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta di ritorno in originale della Racc.A.R. inviata alla Società l'attestazione del versamento della prescritta tassa reclamo di €.50,00 e la copia dell'Accordo Economicodepositato (così come previsto dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D.)

P.Q.M

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Rosario GAGLIONE, nei confronti della Società G.S.D.NUVLA S.FELICE per violazione dell'art.25/bis del Regolamento L.N.D.

17) RICORSO DEL CALCIATORE Mirko SANTOBUONO/S.G.GALLARATESE A.S.D.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 12/10/2012 il sig.Mirko SANTOBUONO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.G.GALLARATESE A.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.250,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.



Precisando di non aver percepito rate,richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.G.GALLARATESE A.S.D. al pagamento in favore del sig.Mirko SANTOBUONO della somma di €5.250,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario  
Enrico Ciuffa

Il Presidente  
Avv.Fabio GALLI

Pubblicato in Roma il 28 Gennaio 2013

Il Segretario Generale  
Dott.Massimo Ciaccolini

Il Presidente della L.N.D.  
Rag.Carlo Tavecchio